

**COMUNE DI TREVIGLIO
(Provincia di Bergamo)**

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TREVIGLIO (BG) CAPO CONVENZIONE E
CASATENOVO (LC)
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 (ventisette) del mese di giugno nella Sede Comunale di Treviglio,

TRA

Il Comune di TREVIGLIO (BG), in seguito denominato anche come Comune capo convenzione, rappresentato dal Sindaco pro tempore Juri Fabio Imeri, che interviene nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente partita IVA 00230810160;

E

Il Comune di CASATENOVO (LC), rappresentato dal Sindaco pro tempore Filippo Galbiati che interviene nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. e P.I. 00631280138;

PREMESSO

- Che l'art. 30, comma primo, del D.L.vo n°267/2000 stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria;
- Che i Comuni di Treviglio (BG) e Casatenovo (LC) sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali;
- Che i predetti Comuni, nell'ottica di razionalizzazione dei servizi e di contenimento delle spese, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, intendono svolgere in modo coordinato ed associato le funzioni di segreteria comunale;
- Che il Consiglio Comunale di Treviglio (BG), con propria deliberazione n. 51 del 26/06/2018, e il Consiglio Comunale di Casatenovo (LC), con propria deliberazione n. 26 del 21/06/2018,

dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria;

- Che, al 31/08/2017 il Comune di Treviglio (BG) conta una popolazione residente di n. 29.969 abitanti ed il Comune di Casatenovo (LC) conta una popolazione residente di n. 13.047 abitanti, per un totale di 43.016 abitanti.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Valore della premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione

ART. 2 (Oggetto e fine)

I Comuni di Treviglio (BG) - Classe IB e di Casatenovo (LC) - Classe II - stipulano la presente convenzione al fine di disciplinare la gestione in forma coordinata ed associata del Servizio di Segreteria in modo tale da avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde a requisiti di adeguatezza, fattibilità e funzionalità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 3 (Comune capo convenzione)

Il Comune di Treviglio (BG) assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 4 (Nomina e revoca del Segretario Comunale)

Al Sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il parere favorevole del Sindaco del Comune di Casatenovo, compete la nomina e la revoca del Segretario comunale ai sensi della normativa vigente e delle connesse Deliberazioni del C. d. A. dell'Agenzia nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ora Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

In prima attuazione, ai sensi degli atti deliberativi e dei connessi pareri del C. d. A. dell'Agenzia nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ora Albo Nazionale dei Segretari Comunali e

Provinciali, la titolarità della segreteria convenzionata dei Comuni di Treviglio e Casatenovo è acquisita dal Segretario Comunale attualmente titolare del Comune di Treviglio.

Qualora la grave violazione dei doveri di ufficio sia avvenuta nel Comune non competente all'adozione del provvedimento di revoca inerente la sede di segreteria convenzionata, tutti i necessari adempimenti, con esclusione del provvedimento finale di revoca, sono effettuati nel Comune in cui è stata commessa la violazione. In tal caso, la Delibera di Giunta Comunale con cui viene proposta la revoca del Segretario Comunale dalla segreteria convenzionata, viene trasmessa, entro 30 giorni dall'adozione, al Comune Capo convenzione affinché il Sindaco adotti il provvedimento motivato di revoca o di diniego relativo alla titolarità della sede di segreteria convenzionata.

ART. 5 **(Svolgimento del servizio)**

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti, alle esigenze e complessità delle problematiche degli enti stessi nonché alle eventuali funzioni aggiuntive gestionali esercitate nel singolo Comune.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo, anche informale, tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio imprevedibili ed urgenti.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL di categoria del 16/05/2001, il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà, comunque, la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico ed in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, garantendo un'equa distribuzione della propria presenza in entrambi i Comuni, anche aumentando il proprio orario di lavoro.

ART. 6 **(Rapporti finanziari e trattamento economico)**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali firmato in data 07/03/2008, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Treviglio 75%
- Comune di Casatenovo 25%

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. Il Comune di Casatenovo rimborserà al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico entro 30 giorni dalla

comunicazione del riparto, effettuato dal Comune capo convenzione con cadenza trimestrale, e compatibilmente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in tema di Pareggio di Bilancio.

Lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ora Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario Comunale titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del CCNL 16/05/2001, confermato dal CCNL in data 07/03/2008, ha diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro del 16/05/2001.

Al Segretario Comunale spetta esclusivamente il rimborso delle sole spese di viaggio, regolarmente documentate, e calcolate ai sensi delle vigenti disposizioni, per recarsi dal Comune Capo convenzione al Comune di Casatenovo, e viceversa, per l'espletamento delle sue funzioni. Tale quota rimane ad esclusivo carico del Comune di Casatenovo e verrà rimborsata trimestralmente sulla base della documentazione presentata dal Segretario Comunale.

Saranno sostenute direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario Comunale per missioni, trasferte e spostamenti da uno dei due Comuni all'altro, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le spese indicate al precedente ed al presente comma non sono ripartite tra i Comuni secondo la percentuale di divisione prevista dal presente articolo.

L'indennità di risultato, di cui al vigente C.C.N.L., che non potrà superare il 10% del monte salari, sarà determinata e liquidata dal Comune capo convenzione e ripartita secondo la proporzione fissata al comma secondo del presente articolo. La precitata erogazione sarà effettuata sulla base della valutazione dei risultati conseguiti effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Le prestazioni lavorative aggiuntive soggette a retribuzione, ivi comprese quelle attinenti un'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione, saranno corrisposte da ogni Comune nel rispetto delle risorse previste dal Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale e, nel caso che siano svolte nell'esclusivo interesse di uno degli enti convenzionati, saranno a carico dell'ente nel cui interesse dette prestazioni vengono eseguite, e non sono soggette al riparto del presente articolo.

ART. 7 **(Forme di consultazione)**

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri e contatti periodici, anche informali, tra i rispettivi Sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8
(Durata e cause di scioglimento)

La presente convenzione avrà **scadenza al 30/09/2021**. Alla scadenza del termine, la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante apposita e specifica Deliberazione consiliare o prorogata, anche provvisoriamente, su assenso delle Amministrazioni.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale da comunicare all'altro Comune.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati stabilendo contestualmente la data di decorrenza della risoluzione.

Al momento dello scioglimento consensuale della convenzione il Segretario titolare della sede convenzionata resterà titolare del Comune Capo convenzione.

Comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere notificata al Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata mentre al Ministero dell'Interno – Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali presso la Prefettura di Milano - dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati affinché lo stesso possa adempiere a quanto gli compete.

ART. 9
(Modifiche alla convenzione)

Qualsiasi modifica alla presente convenzione, con eccezione di quanto previsto dall'art. 5, dovrà essere adottata dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse alla competente Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali presso la Prefettura di Milano.

ART. 10
(Norme finali)

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL, le Deliberazioni e le indicazioni del Ministero dell'Interno – Servizio Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali ora Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e gli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali sarà trasmessa in copia al Ministero dell'Interno – Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali presso la Prefettura di Milano per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione

di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Treviglio IL SINDACO (Juri Fabio Imeri)

Comune di Casatenovo IL SINDACO (Filippo Galbiati)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate